



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - DIPARTIMENTO DI
FISICA "ETTORE PANCINI"



DIE
TI. UNI
NA



Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Repertorio n. 10917 del 03/05/2024

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO GARE E CONTRATTI PER FORNITURE E SERVIZI IN

HOUSE E SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA PER
L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER IL CENTRO DI NANO-
TECNOLOGIE UNINANO IN VIA DI REALIZZAZIONE – CUP:
E67G22000560001

LOTTO N. 9 - SISTEMA DI SPETTROSCOPIA RAMAN

AGGIUDICATARIO: THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A

CIG: 9903444486

L'anno duemilaventiquattro il giorno tre del mese di maggio presso i locali della Area Attività Contrattuale siti in Napoli, al Corso Umberto I, n. 40, innanzi a me Dott.ssa Serena Pierro, Ufficiale Rogante Sostituto di Ateneo, nominata con Decreto del Direttore Generale, n. 861 del 17/11/2020, autorizzata a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima, a norma dell'art. 60 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, si sono costituiti:

da una parte

l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Partita IVA 00876220633,
nella persona della Dott.ssa Rossella Maio, Dirigente dell'Area Attività



articolata in n. 14 Lotti, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della *"Fornitura avente ad oggetto l'acquisto di apparecchiature per il centro di nano-tecnologie UNINANO in via di realizzazione"*, per un importo complessivo, soggetto a ribasso, pari ad Euro 7.446.050,26 oltre IVA (comprensivo degli oneri della manodopera per i lotti n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, stimati in euro 141.777,33 € oltre IVA), oltre oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari ad Euro 24.717,96 oltre Iva ed oneri di smaltimento non soggetti ribasso pari ad Euro 5.000,00 oltre IVA;

- con verbale di seduta pubblica del 21/11/2023 la Commissione di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore della Società THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A;

- con Decreto della Dirigente della Area Attività Contrattuale n. 1355 del 23/11/2023 – constatata la regolarità della procedura a seguito di istruttoria dell'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria - è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento della *"Fornitura avente ad oggetto l'acquisto di apparecchiature per il Centro di nanotecnologie UNINANO in via di realizzazione"* presso la sede di Via Claudio, 21 a Napoli, articolata in 14 Lotti - CUP E67G22000560001: per il lotto n. 9 - *Sistema di spettroscopia Raman* - CIG 9903444486, a favore del Concorrente THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica recante quest'ultima un prezzo complessivo offerto

- la Società ha ottemperato a quanto richiesto dal D.P.C.M. n. 187/91, giusta dichiarazione pervenuta a mezzo pec in data 15/02/2024, assunta al protocollo di Ateneo con n. 19660 in pari data;
- ai fini della cauzione definitiva, la Società ha trasmesso la polizza fideiussoria n. [REDACTED] [REDACTED] che l'Università accetta, avendo riscontrato che la misura della stessa corrisponde a quella prevista dagli atti di gara (giusta pec del 15/02/2024, assunta al protocollo di Ateneo con n. 19660 in pari data);
- ai fini della copertura assicurativa, la Società ha trasmesso [REDACTED] [REDACTED] relativi alla polizza n. [REDACTED] (giuste pec del 15/02/2024, assunta al protocollo di Ateneo con n. 19660 di pari data e pec del 19/03/2024, assunta al protocollo di Ateneo con n. 33574 del 20/03/2024);
- la Società risulta regolare ai fini del DURC, come da certificato INPS, prot. n. INAIL_42211940 con scadenza al 27/05/2024;
- l'Università ha adempiuto agli obblighi di cui al D. Lgs. 159/2011, mediante accesso alla Banca dati Nazionale Antimafia con richiesta di informativa prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0349867_20231109 in capo alla Società THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. con comunicazione antimafia liberatoria rilasciata dal prefetto, mediante la banca dati nazionale unica, avente protocollo PR_MIUTG_Ingresso_0349867_20231109, a favore della predetta Società, nonché con richiesta di informativa antimafia prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0130526_20240419 del 19/04/2024 in capo

la Società conferma l'incondizionata ed integrale accettazione dei contenuti di detti elaborati.

Dovrà eseguirsi, inoltre, in conformità anche ai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo disponibile sul sito di Ateneo al seguente link: <https://www.unina.it/ateneo/personale/contratto-collettivo/codice-di-comportamento> e dal Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, che formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso. Tali ultimi elaborati vengono sottoscritti digitalmente da entrambi i contraenti.

Dovrà inoltre eseguirsi in conformità alle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PIAO approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2024, disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao>, i cui contenuti – con la sottoscrizione del presente Atto – l'aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare.

Con la sottoscrizione del presente atto, la Società si impegna a collaborare con il Responsabile Unico del Progetto all'aggiornamento periodico del DUVRI in funzione dell'evoluzione della fornitura.

La Società si impegna, altresì, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i. e ad osservare – per le parti non in contrasto con quest'ultima – le disposizioni del predetto Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021 che la stessa Società con il presente atto, accetta così come formulate dall'Università e nel seguito riportate e sottoscritte.

legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale riportata *infra*, che trova applicazione nei limiti di compatibilità con la disciplina dettata dal citato art. 92.

ART. 6 - Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Tecnico, il Referente dell'appalto è il Starace Andrea - cell. 3456859729.

ART. 7 - Il coordinamento, l'organizzazione e il controllo dell'esecuzione della fornitura sono demandati al Responsabile Unico del Progetto, individuato nella persona del Ing. Massimo Bellucci, e-mail massimo.bellucci@unina.it, pec: massimo.bellucci@personalepec.unina.it. Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto compete, tra l'altro, il controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento con l'espletamento di ogni adempimento allo stesso demandato dal Decreto del MIT n. 49 del 07/03/2018.

ART. 8 - Per le penali si richiama quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato Tecnico.

ART. 9 – La Società non potrà subappaltare, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara.

ART. 10 - Ai sensi dell'art 15 del Capitolato Tecnico, il presente contratto è soggetto a verifica di conformità al momento del completamento della fornitura.

ART. 11 – La risoluzione del presente contratto è disciplinata dall'art. 21 del Capitolato Tecnico al quale integralmente si rinvia, con la precisazione che l'Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica del

ART. 14 – È vietata la cessione del contratto. In caso di violazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ed incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito. Per la cedibilità dei crediti derivanti dalla stipula del presente contratto, resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 15 – La Società dichiara di eleggere il proprio domicilio ai seguenti recapiti: Tel. 0295059.530; Fax:0295059.256; e-mail: ITROD-ufficiogare.cmd.it@thermofisher.com; pec:

ufficiogare.thermofisher.it@pec.thermofisher.com; dove dà facoltà all'Università di inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il rapporto contrattuale, esonerando, pertanto, l'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

ART. 16 – Per tutto ciò che concerne la fatturazione ed i pagamenti, le parti convengono quanto segue: - la Società dovrà indirizzare la fattura elettronica al Codice Univoco Ufficio Identificativo della Area Attività contrattuale (VC8YJD) intestando la stessa all'Università degli Studi di Napoli Federico II, Partita IVA 00876220633 e riportando obbligatoriamente il CUP: E67G22000560001, il relativo CIG, l'indicazione del lotto di riferimento e del contratto. La Società potrà emettere la fattura solo dopo aver ricevuto attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e confermata dal Responsabile Unico del Progetto. La fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo qualora sia stata emessa dalla società in

ART. 17 - Le spese di registrazione e di bollo cedono a carico della Società e sono assolte con modalità telematiche. Sono a carico della società le spese per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla guri e sui quotidiani da rimborsare all'Università entro il termine di 60 giorni dalla richiesta della medesima.

ART. 18 – La società dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto; di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

di impegnarsi, laddove la stazione appaltante lo richieda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, ad inviare l'organigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) afferenti agli ultimi tre anni a far data dal provvedimento di aggiudicazione/affidamento relativo alla procedura di cui al presente contratto.

ART. 19 – La Società si impegna altresì, al rispetto degli obblighi di riservatezza e trattamento dati. Le parti concordano che, durante e dopo il periodo contrattuale, manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte e non divulgheranno a terzi queste informazioni se non

ART. 20 - La Società prende atto che, ai sensi del vigente P.I.A.O., Appendice_2_3_C_2023, al fine di favorire un controllo diffuso in ordine al regolare espletamento della fornitura, il presente contratto sarà pubblicato sul sito web di Ateneo.

ART. 21 – La Società accetta specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 4, 5, 5bis, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del presente contratto.

ART. 22 – La Società accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, al quale l’Università ha aderito in data 10/12/2021. Le clausole di tale Protocollo, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione, dovranno essere sottoscritte dall’impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, e sono le seguenti:

Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche

dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 5): La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 6): La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del

distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola 10): Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola 11): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola 12): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative

documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.

Clausola 14): La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo.

Clausola 15): La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto.

L'appalto è altresì, regolato dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 recante *“Disciplina dei lavori pubblici dei servizi ed elle forniture in Campania Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”* tese a tutelare l'integrità e la legalità nella fase di realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, e di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro

nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 Febbraio 2013.

Io Ufficiale Rogante Sostituto ho firmato il presente documento informatico con firma digitale. Firmatari: Dott.ssa Rossella Maio, Dr. Fornite Antonio, Dott.ssa Serena Pierro